

L'Avv. (omissis), con richiesta pervenuta in data 13 ottobre 2020, rappresenta quanto segue.

Nel corso del rapporto ventennale di collaborazione con una Collega - venuta purtroppo da pochi mesi a mancare - ha svolto attività professionale nell'ambito di una controversia familiare, assumendo nel 2017 le vesti di difensore della figlia maggiorenne di un cliente della Collega, la quale nel medesimo giudizio si era costituita in favore dello stesso, aderendo alla domanda di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento, che la figlia aveva formulato nei confronti di entrambi i genitori.

Successivamente, tra i genitori della ragazza sono sorte nuove controversie, aventi ad oggetto dapprima la domanda formulata dalla madre nei confronti del padre per la concessione di quota del Trattamento di fine rapporto e poi la domanda formulata dal padre nei confronti della madre per la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio; in entrambi i giudizi il padre della ragazza era assistito dalla Collega, che purtroppo è venuta a mancare quando ancora entrambi i giudizi erano pendenti.

L'Avv. (omissis) chiede se possa o meno accettare l'incarico di rappresentare e difendere il padre della ragazza nei predetti procedimenti, nonostante abbia rappresentato e difeso nel 2017 la figlia dello stesso nel procedimento promosso nei confronti di entrambi i genitori e che, pertanto, il padre che oggi chiede di rappresentarlo, nel 2017 era stato formalmente sua "controparte".

In particolare, l'Avv. (omissis) chiede se con l'assunzione della difesa possa o meno configurarsi la violazione dell'art. 68 del Codice Deontologico Forense.

#### Il Consiglio

- udito il Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, oggi assente

osserva

l'art. 68 del Codice Deontologico Forense disciplina l'ipotesi dell'assunzione di incarichi contro una parte già assistita, mentre nella fattispecie rappresentata dall'Avv. (omissis) non

sembra evincersi la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale norma.

D'altro canto, spetterà all'avvocato valutare la sussistenza o meno di una delle ipotesi di "conflitto di interesse" disciplinate dall'art. 24.

Come noto, il "nuovo" codice deontologico forense del 2014, con l'art. 24 ha riformulato la norma che disciplinava il "conflitto di interesse" (art. 37 C.D.F. 1997), prescrivendo che l'avvocato debba astenersi dal prestare attività professionale non solo quando questa determini un conflitto d'interesse concreto ed attuale, ma anche quando possa determinare un "conflitto di interessi", in piena adesione ai principi dettati dalla Carta dei principi fondamentali dell'avvocato europeo del 2006, in forza della quale: "per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l'Avvocato deve evitare i conflitti d'interesse; pertanto, un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale; parimenti, l'Avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente; inoltre, l'Avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto d'interessi e qualora detto conflitto di si verifichi nel corso dell'incarico, l'Avvocato dovrà abbandonarlo; tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza (b), indipendenza (b) e lealtà (e)".

Il comma 3 dell'art. 24 prevede espressamente che il conflitto di interesse sussiste anche nel caso in cui: a) il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente; b) la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente; c) l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

#### Considerato

che con riferimento alla ipotesi di "conflitto di interessi" spetta in primis all'avvocato valutare la sussistenza anche della mera "potenzialità" del conflitto di interesse, tenendo conto che "affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente" atteso che 'la suddetta norma, invero, tutela la

condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato - e quindi anche la sola apparenza del conflitto - "per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'*id quod plerumque accidit*, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico" (ex multis Consiglio Nazionale Forense 24 novembre 2017 n. 186)

Ritiene

che spetti all'Avvocato valutare la sussistenza o meno di "conflitti di interesse", anche solo potenziali, in conformità ai principi sopra esposti.

---

**Parole chiave : artt. 24 e 68 CDF: assunzione di incarico - goià controparte - conflitto di interessi**